

6665/19

R.G. ANNO 2017 N. 55759



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale e composto dai giudici

Dott.ssa Maria Laura Amato

Presidente

Dott. Giuseppe Gennari

Giudice rel.

Dott.ssa Laura Stella

Giudice

riunito in Camera di Consiglio in data 5 giugno 2019, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

DI DIVORZIO

DEFINITIVA

nel procedimento civile iscritto al n. 55759 dell'anno 2017, pendente

TRA

RAPPRESENTANTE LEGALE: Avv. Laura Dalla Casa

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Milano, Via Besana 8

PROCURA ALLE LITI: in calce al ricorso introduttivo di giudizio

PARTE RICORRENTE

CONTRO

RAPPRESENTANTE LEGALE: Avv. [illegibile]

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Milano

PROCURA ALLE LITI: come da procura in atti

PARTE RESISTENTE

dato atto che alla Procura è stata data comunicazione del procedimento ai sensi dell'art. 71 c.p.c. in data 20 dicembre 2017

sulle seguenti CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE:

Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria e/o diversa domanda ed eccezione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 27/09/2003 trascritto nei registri dello stato civile di tale Comune al N. Serie no 2003 ed altresì trascritto nel registro dello stato civile d'anno Parte alle seguenti

CONDIZIONI

nel merito, in via principale:

- 1) affidare il minore ai genitori con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
- 2) assegnare la casa coniugale alla madre, se ivi residente anagraficamente, fin quando collocataria in via prevalente del minore;
- 3) regolamentare come segue le frequentazioni padre/figlio:
 - a week end alternati dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
 - un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento;
 - un ulteriore pomeriggio alla settimana comprensivo della cena nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna;
 - per la metà dell'intero periodo delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre quello comprendente il giorno di Natale con quello comprendente la fine dell'anno;
 - l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre ed in alternanza con l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale;
 - l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Halloween o dei Santi, ad anni alterni;
 - le vacanze scolastiche in occasione del ponte di Sant'Ambrogio o i soli giorni di festa, ad anni alterni;
 - tutti i rimanenti "ponti" scolastici in via alternata, in modo da essere pariteticamente divisi tra i genitori nel corso dell'anno;
 - quattro settimane in estate di cui due consecutive ad agosto la cui prima o seconda quindicina sarà alternata di anno in anno tra i genitori, salva disponibilità della madre a lasciare in ogni caso al padre la prima quindicina per favorirlo nei suoi impegni lavorativi.Le vacanze estive saranno concordate entro il 30 marzo di ogni anno, con sospensione del diritto di visita paterno nel corso delle vacanze di agosto di madre e figlio. I week end, i ponti, gli ulteriori periodi di vacanza annuali saranno pianificati e concordati tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno.

4) il padre contribuirà al mantenimento del minore versando alla madre la somma di € 3.500,00 (tremila e cinquecento) mensili, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale a decorrere da un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;

5) il padre provvederà inoltre integralmente alle spese extra assegno per il figlio, così come individuate nel Protocollo in uso dal 14.11.2017 in codesta sezione IX civile del tribunale, previo accordo qualora ivi previsto;

In subordine, quanto ai punti 4) e 5):

6) nella denegata ipotesi in cui il tribunale ritenga di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio superiore a quello indicato in via principale, porre a carico della madre il 50% delle spese, già indicate al punto 5) che precede.

In ogni caso:

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via istruttoria: ammettere, occorrendo, prova testimoniale sui capitoli elencati nella seconda e terza memoria ex art. 183 6° c. cpc.

Respingere le istanze istruttorie avversarie e dichiarare inammissibili tutti i documenti prodotti ex adverso successivamente alla scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183 6° c. cpc. in quanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere, irrituali e/o tardivi.

PER PARTE RESISTENTE:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza,

NEL MERITO:

- 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori [redacted] ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
- 2) affidare il figlio minore [redacted] congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- 3) disporre che il signor [redacted] possa vedere e tenere con sé il figlio come segue, salvo diversi accordi tra i genitori: - fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (con prolungamento al lunedì mattina nei fine settimana di luglio di pertinenza del padre); un pomeriggio infrasettimanale (attualmente il mercoledì), dalla fine della scuola, con cena sino alle 21 e con aggiunta del pernottamento nelle settimane che terminano con il fine settimana di pertinenza della madre; - un prelievo da scuola (attualmente il giovedì) con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre al termine dell'attività extrascolastica o direttamente presso l'abitazione di quest'ultima in caso non vi sia tale attività; - metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternano di anno in anno con la madre il primo periodo (comprensivo del Natale) con il secondo periodo (comprensivo del Capodanno); vacanze di Pasqua ad anni alterni con la madre e in alternanza al Carnevale; vacanze scolastiche di Halloween ad anni alterni; i c.d. ponti in via alternata; - durante le vacanze scolastiche estive, una settimana in giugno e due settimane in agosto, alternando di anno in anno la prima e la seconda quindicina del mese, salvo diversi accordi tra genitori dagli stessi raggiunti entro il 30 marzo di ogni anno;
- 4) confermare l'assegnazione alla signora [redacted] la casa coniugale e relative pertinenze, sita in [redacted] completa dei mobili e arredi in essa contenuti;
- 5) disporre che il padre continui a mantenere il figlio con il versamento alla madre, con decorrenza dalla domanda, di un assegno mensile di € 3.500,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita;
- 6) confermare, anche a titolo di assegno divorzile, l'assegno in atto a favore della signora [redacted] dell'importo di € 1.539,00, o in quella diversa somma che dovesse ritenersi equa all'esito degli approfondimenti sulle capacità reddituali del marito; assegno da corrisponderci in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita;
- 7) disporre che il signor [redacted] continui a tenere a proprio carico tutte le spese previste nelle clausole 7, 8, 9 e 10 del verbale di separazione consensuale così come integrate, precisate e modificate nel decreto di modifica 21.1.2015 (punti 12, 13, 14, 15, 16, 19); in particolare: (i) spese per il vitto e il ménage quotidiano sino all'importo massimo di € 18.000,00 annui mediante carta di credito, con provvista sul conto corrente del signor [redacted] verso alla moglie; (ii) rimborso delle spese per la colf, sino all'importo massimo di € 1.200,00 mensili oltre tredicesima e contributi INPS e TFR; (iii) pagamento integrale e diretto dei costi della casa coniugale relativi a: telefono fisso, compresa adsl; elettricità; riscaldamento; tv satellitare; condominiali; (iv) pagamento diretto e integrale di tutti i costi - preventivamente concordati, salva l'urgenza, sulla base di preventivi e con le modalità di cui al punto 12 del decreto del Tribunale di Milano 21.1.2015 - relativi al giardinaggio (ordinario e straordinario), alla manutenzione della piscina (ordinaria e straordinaria), alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento (ordinaria e straordinaria), di aria condizionata (ordinaria e straordinaria), all'impianto di allarme e più in generale tutto ciò che attiene alla manutenzione dell'immobile (sia ordinaria che straordinaria); (v) pagamento integrale e diretto delle

spese di istruzione del figlio, previamente concordate, comprensive delle rette della scuola attualmente frequentata (e che il figlio frequenterà dall'anno scolastico 2018/2019), dei campus formativi, stages o viaggi studio e, più in generale, di tutto quanto necessario alla completa e migliore istruzione e formazione scolastica, anche universitaria e, se del caso, post universitaria, comprese le attuali ripetizioni; (vi) pagamento e/o rimborso integrale delle spese sportive del figlio, previamente concordate, compresi i campus e con esclusione dei soli sport praticati nelle vacanze del figlio con l'uno o con l'altro genitore; (vii) pagamento diretto ed integrale delle spese mediche del figlio e della moglie anche extra polizza, con mantenimento della polizza in essere, a carico del signor [redatto]

IN VIA ISTRUTTORIA

a) si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova e dei rilievi istruttori formulati nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. (interrogatorio formale, prova testimoniale diretta e contraria, istanza di esibizione, CTU), nonché a verbale delle udienze compresa l'udienza del 20/2/2019.

b) respingere ogni diversa domanda anche istruttoria formulata dal ricorrente, con richiesta di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione.

IN OGNI CASO condannare il Sig. [redatto] al rimborso in favore della Sig.ra [redatto] delle spese ed onorari professionali del giudizio, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

*premess*o che l'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("i provvedimenti del giudice (...) sono redatti in maniera sintetica"; comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132);

*premess*o che [redatto] e [redatto] hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, nel Comune di [redatto] il 13/03/2003 (anno 2003) Atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di [redatto]. Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:

*premess*o che, con ricorso depositato il 21 novembre 2017, parte ricorrente chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [redatto] di affidare il figlio minore [redatto] ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, contestuale assegnazione della casa coniugale alla stessa e relativa regolamentazione delle visite con il padre. Chiedeva inoltre di porre a proprio carico l'obbligo di versare l'importo mensile di euro 3.500,00 a titolo di mantenimento per il minore in aggiunta al 100% delle spese scolastiche, mediche e sportive previamente concordate e documentate.

*premess*o che [redatto] costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di disporre l'affido congiunto del figlio minore [redatto] ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé, previa conferma dell'assegnazione della casa coniugale e relativa regolamentazione del diritto di visita padre-figlio. Chiedeva altresì di porre a carico di [redatto] l'obbligo di corrispondere per il mantenimento di [redatto] la somma mensile di euro 3.500,00 in aggiunta al 100% delle spese straordinarie necessarie per il minore, nonché la somma di euro 1.539,00 mensili per il di lei mantenimento. Infine domandava di porre a

carico di parte ricorrente tutte le spese previste nelle clausole 7, 8, 9 e 10 del verbale di separazione consensuale così come integrate, precisate e modificate nel decreto di modifica 21.1.2015;

*premess*o che, all'udienza presidenziale del 10 aprile 2018, tenutasi alla presenza di entrambe le parti, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori, ampliando il diritto di visita padre/figlio e confermando le condizioni economiche della separazione (così come già modificate) anche in attesa di pronunciamenti delle Sezioni Unite della Cassazione;

*premess*o che, all'udienza del 28 giugno 2018, il G.I. dava ingresso alla fase istruttoria;

*premess*o che, con ordinanza del 5 dicembre 2018, il G.I. disponeva nei confronti di parte attrice ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. in relazione ai punti i), ii), iii) di cui alla memoria ex art 183 co 6 n. 3 di parte convenuta, ovvero dichiarazione della parte relativamente alla inesistenza dei rapporti ivi indicati, nonché in relazione ai punti i), ii), iv) della memoria ex art. 183 co 6 n. 2 di parte convenuta, in riferimento al deposito di una dichiarazione sottoscritta da [redacted] e relativa alla titolarità di partecipazione societarie in Italia o all'estero, alla titolarità di beni immobili in Italia o all'estero, anche se ceduti nell'ultimo decennio, alla titolarità di conti correnti in Italia o all'estero;

*premess*o che all'udienza del 20 febbraio 2019, le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e non accettavano il contraddittorio su domande nuove;

La camera di consiglio veniva tenuta in data 5 giugno 2019.

Nel **MERITO**, rilevato che,

[Status]

La domanda diretta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendo il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.

Come risulta, infatti, dai documenti allegati al ricorso e depositati dal ricorrente, i coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 4 aprile 2012, omologato dal Tribunale di Milano il 21 maggio 2012. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.

Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.

[Sull'affido di [redacted] e sul contributo al mantenimento del minore]

Per quanto concerne il profilo dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore della coppia, il Tribunale dispone l'affido condiviso di [redacted] con collocamento prevalente presso la madre in [redacted] confermando l'assetto predisposto dalle parti in sede di separazione consensuale e da ultimo, sostanzialmente confermato con ordinanza presidenziale in data 18 aprile 2018.

In accoglimento della domanda di parte ricorrente l'unica modifica intervenuta, fermo restando affido e collocamento, ha riguardato il calendario di visita padre-figlio che ad oggi prevede, rispetto alla regolamentazione previgente, il pernottamento della domenica al termine del weekend di spettanza paterna, il pernottamento infrasettimanale del mercoledì e almeno una settimana in più durante le vacanze estive.

L'ampliamento delle visite di [redacted] con il padre è stato disposto con i provvedimenti presidenziali del 18 aprile 2018 le cui motivazioni e conclusioni in questa sede si richiamano integralmente di seguito:

"Il padre vorrebbe il pernottamento della domenica, il pernottamento del mercoledì e almeno una settimana in più durante le vacanze estive. Francamente, ritiene lo scrivente che il padre debba frequentare di più il figlio. Le ragioni contrarie espresse dalla madre sembrano un poco strumentali. Il problema dei compiti è sicuramente reale e obiettivo e il padre, con molta lealtà, ha riconosciuto di non essere in grado di aiutare [redacted] proprio per le specificità e peculiarità del ragazzo. Peraltro, non sembra veramente che possano essere i due pernottamenti in più a pregiudicare la preparazione [redacted]. Il padre, che è parso sinceramente desideroso di un rapporto più stretto con il figlio, provverebbe eventualmente ad organizzarsi con i dovuti supporti se ciò sarà necessario e la madre cercherà di dare più fiducia al padre. A maggior ragione il discorso vale per le ferie estive. Avanzare sempre programmi già pianificati per [redacted] come fa la madre, vuole dire sostanzialmente ostacolare i rapporti con il padre. E' chiaro che se a [redacted] dice che è già tutto preparato per le vacanze dai nonni, [redacted] sarà meno propenso ad andare con il padre. E' importante che anche la madre comprenda, al di là dei suoi rapporti personali con la controparte, che [redacted] ha bisogno di un rapporto più frequente con il padre e il padre ha diritto a fare il padre in modo pieno (o (o almeno ad essere messo alla prova). Il padre, dal suo canto, si impegnerà ad autonomizzare [redacted] ad esempio riguardo all'aspetto notturno. Se emotivamente si comprende il desiderio del padre di "intensificare" i momenti di presenza con il figlio, egli deve anche rendersi conto è importante che [redacted] sviluppi una sua indipendenza."

Tali argomentazioni, in assenza di fatti nuovi e nel sostanziale accordo delle parti, vanno condivise.

Al tema del collocamento, con relative frequentazioni, segue quello del mantenimento di [redacted].

Preliminarmente, vanno definite le condizioni economiche e patrimoniali delle parti.

Sul punto, dalla documentazione fiscale da ultimo depositata dalle parti, risulta che il ricorrente, per la propria attività professionale d'imprenditore percepisce complessivamente un reddito annuo imponibile (PF 2018) di €26.599,00. Effettivamente, deve dirsi che le possibilità reddituali di parte attrice risultano ad oggi molto poco chiare. Certamente egli dispone di risorse ulteriori rispetto a quelle che dichiara. Risulta, infatti, evidente come il signor [redacted] (per sua stessa dichiarazione) abbia sostenuto, nel corso degli anni, spese nettamente superiori rispetto alle entrate effettivamente documentate. Egli non ha compiutamente chiarito nel corso dell'istruttoria la propria posizione, anche rispetto a disponibilità estere a lui imputabili. Di talché non possono dirsi per nulla fugati i dubbi in capo al Tribunale in ordine alle capacità di spesa del ricorrente e alle sue effettive disponibilità economiche.

Dal canto suo, la signora [redacted] ha prodotto documentazione fiscale relativa sia al periodo immediatamente conseguente alla separazione (2012-2015), sia relativa all'ultimo triennio dalla quale risultano redditi in crescendo (PF 2017 con un imponibile annuo di € 50.484,00 e PF 2018 con un imponibile annuale di € 59.411,00) atti a denotare una sostanziale implementazione della propria capacità reddituale. Pertanto è indubbio che la signora [redacted] sia oggi del tutto economicamente indipendente.

Posto ciò, sebbene la richiesta e la concessione di un ampliamento dei tempi di permanenza del figlio presso il genitore non collocatario dovrebbe, in linea di principio, comportare una contrazione dell'onere di mantenimento per lo stesso, è proprio il [redacted] ricorso a domandare spontaneamente di accrescere il contributo economico per [redacted] in euro 3.500,00 (rispetto alla precedente regolamentazione che invece prevedeva un contributo di euro 2.500,00), nonché di farsi carico della totalità delle spese straordinarie necessarie per il figlio così come individuate nelle linee guida di questo Tribunale.

Come emerso nel corso del giudizio, in effetti, il [redacted] ha ottenuto un incremento dell'assegno di mantenimento per [redacted] nell'ottica di alleggerirsi dal pagamento di tutta una serie di voci di spesa

(nella fattispecie “spese relative all’abitazione”) di cui all’accordo di separazione. Tali spese nella sostanza riguardano: le utenze, le spese condominiali, le spese di ordinaria manutenzione della piscina, del giardino e dell’immobile tutto, in aggiunta a quelle per la domestica. In sostanza, l’intenzione del padre è quella di forfetizzare l’intero mantenimento ordinario, senza dovere – di mese in mese – negoziare e/o contestare le varie spese aggiuntive.

A tal proposito occorre rilevare che il proposito del ricorrente è del tutto comprensibile e che la ratio sottesa all’accordo siglato dalle parti nel 2012 (e successivamente modificato nel 2015) appare oggi essere sostanzialmente venuta meno.

In primo luogo parte ricorrente ha espressamente detto di non volere proseguire la puntigliosa regolamentazione adottata in sede di separazione (il signor [redacted] espressamente dichiara di non voler più continuare a pagare direttamente le spese di manutenzione della casa, delle utenze, di condominio e per la colf) ed il tribunale non può confermare una disciplina sostanzialmente pattizia senza la manifesta comune intenzione delle parti.

In secondo luogo le condizioni complessive sono parzialmente mutate. All’epoca della separazione, l’ausilio di soggetti terzi quali una colf, una domestica o una babysitter potevano certamente considerarsi necessari, non soltanto per la gestione di [redacted] che aveva appena sette anni, ma anche per poter mantenere inalterato quello che era il ménage familiare, all’interno del quale la madre ha sempre lavorato.

Oggi [redacted] un ragazzino di quindici anni che frequenta il primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Egli non necessita più dell’assistenza quotidiana di una colf o di una baby sitter, a maggior ragione poi se si considera che i tempi di permanenza presso il padre sono stati dilatati.

Inoltre, se da un lato è pur vero che è lo stesso [redacted] ad insistere nel voler assicurare il mantenimento abitativo di [redacted] nell’attuale costoso contesto della casa coniugale, è altrettanto vero che appare sostanzialmente iniquo che sia lo stesso a provvedere in tutto e per tutto al figlio e all’abitazione.

Infine, un esborso di 3.500,00 euro mensili, quale quello proposto da parte attrice e a cui parte convenuta aderisce, deve comunque ritenersi tale da saturare le spese relative al minore e tale da compensare anche quelle eventuali voci di spesa di cui il ricorrente intende liberarsi. Ancor di più si può dire che, a prescindere dalle esatte entrate del padre, la somma in questione è in assoluto elevata per un minore dell’età di [redacted] e consente un tenore di vita assolutamente elevato.

Pertanto, ritiene il Tribunale che, sulla base di tali risultanze e tenuto conto dell’attuale collocamento di [redacted] presso la madre si ponga a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento del figlio pari a €3.500,00 mensili. Le ulteriori spese per il mantenimento di [redacted] da individuare sulla base delle Lince Guida del Tribunale di Milano saranno sostenute integralmente dal padre.

[Sull’assegnazione della casa coniugale]

La casa familiare sita in [redacted] rimane assegnata a [redacted] in qualità di genitore collocatario del figlio minore [redacted].

[Sull’assegno di divorzio per [redacted]]

Parte resistente insiste affinché venga disposto a carico del marito un assegno per il suo mantenimento pari a €1.500,00 mensili, deducendo che l’assegno in questione sarebbe necessario per garantirle uno stile di vita decoroso, in virtù della propria mancata autonomia economica e della sostanziale disparità sussistente tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi.

Tale domanda va rigettata in quanto priva di fondamento.

In primo luogo la signora [redacted] nel corso del giudizio, ha dimostrato di avere piena capacità lavorativa e reddituale: la stessa da sempre svolge la professione di consulente finanziario per [redacted] a, che le assicura, oggi, un’entrata mensile fissa pari a circa euro 3.000,00.

Tale circostanza, unita all'età della signora e alla sua formazione, consente di ritenere che ella sia dotata della capacità lavorativa necessaria per essere considerata economicamente autosufficiente.

In secondo luogo, sebbene non possa negarsi che le possibilità reddituali della signora siano comunque inferiori rispetto a quelle poco chiare del marito, occorre tuttavia sottolineare che, alla luce dell'attuale orientamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n.18287/2018) le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscono più il punto di riferimento principale per l'attribuzione del diritto ad un assegno di mantenimento poiché le stesse rilevano solo ove eziologicamente connesse al contributo di ciascuno nel corso della vita matrimoniale.

In altre parole l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi non solo non è condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento dell'assegno, ma deve altresì essere riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all'interno di esso.

A tal riguardo deve dirsi che la signora, seppur in regime part-time, ha prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità fino ad oggi e non ha provato in giudizio di aver concretamente e irrimediabilmente compromesso la propria condizione professionale a favore o a vantaggio del marito e del nucleo familiare, limitandosi sostanzialmente ad affermare di aver ridotto il proprio lavoro a seguito della nascita del figlio perché impegnata nella gestione della società

di cui il marito è amministratore e socio unico.

Inoltre, il "sacrificio" che parte resistente sostiene di aver sopportato, da un lato non è stato certamente essenziale alla formazione del patrimonio comune e /o dell'altro coniuge e dall'altro, non le ha certo impedito di maturare redditi da lavoro via via crescenti (come risulta dalla documentazione prodotta) nonché da ultimo, di avviare attività ulteriori rispetto a quella di Private Banker, dapprima come socia della società S.p.A. e dal giugno 2016 della società S.p.A., società dedita alla commercializzazione all'ingrosso di articoli medicali. Quindi, dopo la separazione, la signora ha dimostrato di avere le capacità per accrescere i propri redditi.

Infine, va osservato che il matrimonio ha avuto una durata di neanche nove anni, non potendosi neppure definire di lunga durata. I coniugi si sono sposati in età matura, quando ciascuno aveva ampiamente realizzato la propria strada professionale.

Pertanto, richiamate le suddette ragioni, il Tribunale, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, respinge la domanda di assegno di divorzio per la moglie.

[Sulle spese]

Tenuto conto della maggior soccombenza della resistente e – contestualmente – della natura necessaria del giudizio di divorzio, la medesima va condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da controparte nella misura di 1/3, pari ad euro 2.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. La restante parte delle spese rimane compensata.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI MILANO,
SEZIONE NONA CIVILE,

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all'anno 2017 n.55769, così provvede:

DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra [nome] e [nome] celebrato con rito concordatario, in data [data] anno 2003, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano (anno [anno])

ASSEGNA la casa familiare sita in [redacted] quanto genitore collocatario del figlio minore [redacted]

AFFIDA il minore [redacted] nato a Milano il [redacted] 2004 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre in [redacted] anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno insieme tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza.

DISPONE che il padre [redacted] possa vedere il figlio:

- a week end alternati l'uscita da scuola del venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento;
- un ulteriore pomeriggio alla settimana comprensivo della cena nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna;
- per la metà dell'intero periodo delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre quello comprendente il giorno di Natale con quello comprendente la fine dell'anno;
- l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre ed in alternanza con l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale;
- l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Halloween o dei Santi, ad anni alterni;
- le vacanze scolastiche in occasione del ponte di Sant'Ambrogio o i soli giorni di festa, ad anni alterni;
- tutti i rimanenti "ponti" scolastici in via alternata, in modo da essere pariteticamente divisi tra i genitori nel corso dell'anno;
- quattro settimane in estate di cui due consecutive ad agosto la cui prima o seconda quindicina sarà alternata di anno in anno tra i genitori, salva disponibilità della madre a lasciare in ogni caso al padre la prima quindicina per favorirlo nei suoi impegni lavorativi.
- Le vacanze estive saranno concordate entro il 30 marzo di ogni anno, con sospensione del diritto di visita paterno nel corso delle vacanze di agosto di madre e figlio.
- I week end, i ponti, gli ulteriori periodi di vacanza annuali saranno pianificati e concordati tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno.

PONE a carico di [redacted] un titolo di contributo per il mantenimento del figlio [redacted], un assegno di € 3500,00 mensili. Tale importo dovrà essere versato alla madre in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, per 12 mensilità, e sarà soggetto automaticamente e senza necessità di preventiva richiesta a rivalutazione annuale in base agli Indici Istat costo vita. Decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;

PONE a carico di [redacted] l'obbligo di farsi carico del 100% delle spese straordinarie relative al figlio [redacted] secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano:

- spese mediche non coperte dall'assicurazione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche non coperte dall'assicurazione (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

RIGETTA la domanda di assegno di divorzio per la moglie.

CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente nella misura di 1/3 pari a euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante parte.

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare affinché trasmetta il presente provvedimento all'Ufficiale di Stato civile del Comune di [redacted] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [redacted] per le trascrizioni di legge.

■ □ ■

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA AD ECCEZIONE DEL CAPO I

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2019

Il Giudice estensore
Dr. Giuseppe Pennari

Il Presidente
Dr.ssa Maria Laura Amato

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pio Aurelio MOTTOLA

